

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3093

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZANONE, BASLINI

Presentata il 21 gennaio 1982

Modifica all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1981), ha imposto agli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico di cui alla tabella allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», a quelli elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 13 marzo 1979, nonché a tutti gli altri enti pubblici non economici di cui agli articoli 25 e 31 della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, di non mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Il restante 88 per cento è stabilito che debba essere versato in conti aperti agli enti presso le tesorerie dello Stato.

Al settimo comma sempre dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è stato poi disposto che con decreto del Ministro del tesoro sarebbero stati fissati i tassi di interesse praticati per le somme depositate presso le tesorerie dello Stato.

Il decreto del Ministro del tesoro in questione è stato emanato l'11 aprile 1981 ed ha previsto all'articolo 2, primo comma, che gli enti di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, aprissero conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale o contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Una misura, questa, che presenta evidenti aspetti di illegittimità punendo quegli enti che pur essendo sotto il controllo dello Stato non ne sono finanziati in modo diretto od indiretto nemmeno in minima parte.

Tra gli enti che sono obbligati a versare le proprie disponibilità liquide superiori al 12 per cento su conti correnti infruttiferi del Ministero del tesoro vi sono gli enti erogatori di pensioni come le Casse nazionali di previdenza di ordini professionali, che sono finanziate esclusivamente mediante contributi obbligatori versati dagli iscritti per la costituzione di un adeguato fondo pensioni, senza alcuna integrazione da parte dello Stato. Bloccare l'88 per cento delle disponibilità liquide di tali enti significa, in pratica, ostacolare la possibilità di utili investimenti che aumenterebbero le entrate degli enti stessi, rendendo più stabile la loro gestione e meno onerose le contribuzioni.

Si tratta, dunque, di una disposizione che costituisce una inammissibile forma di espropriazione surrettizia a danno della autonomia e sopravvivenza degli enti di previdenza a contribuzione privata.

La proposta di legge liberale mira ad escludere dall'obbligo previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, quegli enti pubblici che non usufruiscono di alcun contributo da

parte dello Stato e ciò senza entrare nel merito della validità stessa della norma, ma solo circoscrivendola opportunamente a quegli enti pubblici territoriali come i comuni e le province, o a quelli « strumentali » come le aziende autonome dello Stato o ancora a quegli enti pubblici non economici come l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano del turismo, l'Automobile club d'Italia, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche e tanti altri i quali godono, per il raggiungimento dei propri fini, della concessione di un contributo da parte dello Stato.

La distinzione tra enti di diritto pubblico finanziati con contributi dello Stato e quelli che vantano solo entrate proprie, richiamata anche dalla dottrina pubblicistica, è più che doverosa e trova la sua *ratio* nella indipendenza gestionale e finanziaria dallo Stato istituzionalmente stabilita per alcuni enti di diritto pubblico, la quale con la norma in questione della legge finanziaria 1981 rischia di venire a mancare, mettendo così in discussione la validità e l'utilità stessa della costituzione di enti pubblici economicamente autosufficienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli enti di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire e che ricevano contributi diretti o indiretti da parte dello Stato, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Tale disposizione non si applica per gli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT ».